|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo_comune_san_felice | *logo pon 14-20*Istituto Comprensivo Statale “ENRICO FERMI”Via Cervino – 81023 – Cervino (CE)Tel. 0823/312655 – Fax. 0823/312900e-mail ceic834006@istruzione.it –ceic834006@pec.istruzione.itCod.Mecc.CEIC834006 ---C.F. 80011430610Codice Univoco Ufficio 20ATRGSITO: http://www.istitutocomprensivofermicervino.gov. it |

|  |
| --- |
| logo-FESR-alta-definizione |

 |

**Valutazione nel Primo Ciclo**

Il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dal corrente anno scolastico, ha introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo; a tale decreto, attuativo della legge n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferimento in relazione alle novità introdotte dalla Riforma.

La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e finale continua ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La corrispondenza tra voto e livelli di apprendimento può essere esplicitata tramite la definizione di descrittori e rubriche di valutazione, volte a descrivere i processi formativi – in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale – e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione, oggetto di colloquio anche all’Esame conclusivo La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. Per la scuola primaria si deve evidenziare che, diversamente da quanto previsto sino ad ora, le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico.

I docenti di potenziamento non partecipano alla valutazione finale ma forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni. È chiaro che, se l’alunno ha seguito un corso di potenziamento relativo alla lingua italiana e/o alla matematica, il docente di potenziamento fornisce i predetti elementi al collega della relativa disciplina o gruppo di discipline.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite l’espressione di un unico voto.

La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta. La valutazione delle attività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta.

La certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l’orientamento verso il prosieguo degli studi nonché il livello raggiunto nelle prove INVALSI.

La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.

**È abrogata la norma per cui gli alunni (secondaria I grado), che conseguono un voto di comportamento inferiore a 6/10, non possono essere ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato,** mentre resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro i quali è stata introdotta la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998). I documenti di valutazione periodica e finale devono essere aggiornati dalle istituzioni scolastiche.

Alla primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione puntuale.

Nella scuola primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, italiano matematica e inglese nella classe quinta.

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della secondaria di primo grado è prevista anche in caso di livelli di apprendimento solo “parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. In questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione scolastica attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni più deboli.

Nella scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI si svolgono nell’ultimo anno di corso e coinvolgono le discipline italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese i livelli di apprendimento verranno accertati attraverso prove di posizionamento su abilità di comprensione e uso della lingua, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche

**I CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME**

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;

3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).

Il test **Invalsi**, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel corso dell’anno scolastico e non più durante l’esame. La prova INVALSI comprenderà la lingua inglese e sarà considerata un requisito di ammissione all’esame, anche se non influirà più sul voto finale. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva.

L’esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le competenze di cittadinanza.

Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell’esame di Stato finale, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l’iscrizione alla secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.

Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.

**AMMISSIONE CON INSUFFICIENZE**

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei tre sopra riportati requisiti.

La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Anche alla secondaria di I grado, si può essere ammessi alla classe successiva e all’esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di supporto per colmare le lacune.

**INSEGNAMENTO RELIGIONE ED ORA ALTERNATIVA**

Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale. La valutazione delle attività alternative alla religione cattolica è disciplinata nell’art.2 del D.Lgs. n.62 de 2017; ai sensi dell’art.2, comma 3 del decreto tali docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Nel decreto 122 del 2009 tali docenti fornivano preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

La valutazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 7, art.2). Il docente di attività alternative esprime dunque un giudizio.

Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell’art.6, ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all’esame conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell’art.6 dispone che “il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinate, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.

In sintesi i docenti incaricati delle attività alternative, al pari degli insegnanti di religione cattolica, partecipano agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento. Invero la Nota ministeriale 695 del 2012 ha chiarito che “i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime”. Di già la Circolare ministeriale n.316 del 1987 sosteneva che “gli stessi diritti e doveri spettano ai docenti della attività didattica alternativa, limitatamente, anche per essi, in sede di operazioni di valutazione periodica e finale, agli alunni che seguono l’attività stessa.

Adempimenti richiesti al collegio per la valutazione delle attività alternative all’IRC

Sulla base di quanto disposto nel nuovo decreto sulla valutazione di tali attività, alle scuole spetta quindi definire e condividere:

* le modalità di valutazione delle attività alternative ossia stabilire collegialmente i giudizi sintetici che saranno utilizzati in sede di valutazione e i relativi descrittori esprimenti l’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, così come richiesto dal comma 7 dell’art.2.
* Uniformità nella progettazione delle attività alternative all’IRC per un’equa valutazione

In passato, in molte realtà scolastiche, i docenti incaricati delle attività alternative per consuetudine, hanno predisposto un progetto su tematiche diversificate, spesso anche recupero di insegnamenti disciplinari.

**VOTO COMPORTAMENTO**

Sebbene nelle parti normative dedicate all’esame non si parli dell’abrogazione della norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10, è evidente che la stessa non ha più validità, mentre resta valida (come sopra riportato) la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro i quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

**VOTO IN DECIMI**

Per i soli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano alle deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti. Il loro voto, “se determinante” diviene un giudizio motivato e riportato a verbale del CdC.